

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Mercoledì, 7 giugno 2017

.....qt g', .52''

Stampato il 25 maggio 2017

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 75/2016	ord. 23 dicembre 2015 Giudice di pace di Sulmona - D. C. A.	art. 35 decreto legislativo 28/08/2000 n. 274 (Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - Mancata previsione della rimessione in termini dell'imputato, ai fini dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie) - rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione	Avv. STATO: Massimo BACHETTI	LATTANZI	
2	ordd. 89 e 100/2016	ord. 18 novembre 2015 Tribunale di Ferrara - O. M. E. ord. 9 marzo 2016 G.U.P. Tribunale di Rovereto - S. I.	art. 73, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica 09/10/1990 n. 309 (Reati e pene - Traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope [nella specie, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti] - Pena minima edittale) - rif. artt. 3, 11, 25, e 27, c. 3°, e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad artt. 4 e 49 § 3, Carta dei diritti fondamentali Unione Europea e ad art. 3 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali	Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI	CARTABIA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ordd. 233 e 250/2016	<p>2 ordinanze Corte d'appello di Catanzaro</p> <p>ord. 13 maggio 2016 - DEPA snc di P. F. & C., P. F. c/ AZ spa, Curatela fallimentare DEPA snc di P. F.</p> <p>ord. 7 giugno 2016; - Toto Immobiliare srl in liquidazione c/ Curatela del fallimento Toto Immobiliare srl in liquidazione, C. A. e O. A.</p>	<p>art. 15, c. 3°, regio decreto 16/03/1942 n. 267, come sostituito da art. 17, c. 1°, lett. a), decreto-legge 18/10/2012 n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2012 n. 221</p> <p>(Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione del debitore e dei creditori istanti - Modalità di esecuzione della notifica dell'atto che non si sia potuto consegnare né tramite posta elettronica certificata né presso la sede della società debitrice - Deposito dell'atto presso la casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese e perfezionamento della notifica nel momento del deposito stesso)</p> <p>- rif. artt. 3 e 24 Costituzione</p>	Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE	MORELLI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 270/2016	ord. 21 settembre 2016 G.I.P. Tribunale di Lecce - M. M.	artt. 275, c. 4° e 4° bis, 276, c. 1° ter, e 299, c. 4° ter, codice di procedura penale; art. 42, c. 1° e 2°, legge 26/07/1975 n. 354 (Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta delle misure - Mancata previsione del divieto della custodia cautelare in carcere nel caso di imputato genitore di prole minorenni quando da tale stato di detenzione, in relazione anche al luogo della sua esecuzione, possa derivare un rilevante nocumento alla salute del minore. - Revoca e sostituzione delle misure - Mancata previsione della possibilità di richiedere accertamenti peritali sugli effetti della detenzione del genitore sulla salute del figlio minore, ai fini del divieto della custodia cautelare in carcere. - Criteri di scelta delle misure - Divieto della custodia cautelare in carcere del genitore di prole di età inferiore a sei anni, in caso di impossibilità a prestare assistenza al minore dell'altro genitore - Mancata previsione del divieto quando da tale stato di detenzione, in relazione anche al luogo della sua esecuzione, possa derivare un rilevante nocumento alla salute del minore. In subordine: Ordinamento penitenziario - Trasferimenti - Mancata previsione, tra le cause che legittimano il potere di disporre il trasferimento dell'imputato, di quelle relative alla salute del figlio minorenni derivanti dal luogo dell'esecuzione dello stato di detenzione del genitore. In ulteriore subordine: - Possibilità del trasferimento dell'imputato in luoghi di detenzione non prossimi a quelli di residenza della famiglia, allorché vi sia presenza di figli minori. - Arresti domiciliari - Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - Revoca della misura degli arresti domiciliari e sostituzione con la custodia cautelare in carcere anche quando da tale stato di detenzione possa derivare un rilevante danno alla salute del minore)		ZANON	

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 3, c. 1° e 2°,
4 e 6, c. 2°, Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con
legge 27/05/1991 n. 176

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIAMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	-----------------------	---------	-------------------	------------------	------

5	confl. pot. amm. 1/2017	Tribunale di Cosenza - Sez. II civile c/ Senato della Repubblica	<p data-bbox="698 180 1211 204">Deliberazione Senato della Repubblica 16/09/2015</p> <p data-bbox="698 244 1211 496">(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile promosso da P. F., direttore generale pro-tempore dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, e dalla medesima azienda sanitaria, nei confronti del senatore A. G. per il risarcimento del danno conseguente al lamentato carattere diffamatorio di alcune affermazioni contenute in editoriali pubblicati su un quotidiano e in un comunicato stampa)</p> <p data-bbox="698 536 1211 555">- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione</p>		CRISCUOLO	
---	-------------------------	--	--	--	-----------	--